

ALLIGATO LETTERA "B"

AL N.2785 DELLA RACCOLTA

DEL 19 aprile 2017

STATUTO DI "TRAPANI AIR FUELLING SERVICE SRL (T.A.F.S. SRL)

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE

1. È costituita la società a responsabilità limitata denominata:

"TRAPANI AIR FUELLING SERVICE SRL (T.A.F.S. SRL)"

ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto la conduzione del deposito e stoccaggio carburante su impianto unico centralizzato presso lo scalo dell'aeroporto civile Vincenzo Florio di Trapani Birgi con facoltà di messa a bordo "into plane" di carburante.

2. La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

3. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni

e altre garanzie in genere, anche reali.

4. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e in specie:

- della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione;
- della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio;
- della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali;
- della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare;
- della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato;
- della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività di intermediazione mobiliare;
- del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria;
- dell'articolo 26 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti;
- del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 in materia di intermediazione finanziaria;
- del d.lgs. 25 settembre 1999 n. 374 (e d.m. 13 dicembre 2001 n. 485) in tema di attività finanziarie suscettibili di utilizzo

a fini di riciclaggio e in tema di agenzia in attività finanziaria;
nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate
a iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETÀ

1. La durata della società è fissata fino al 2032.

ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede nel Comune di Trapani; l'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal registro delle imprese.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, QUOTE DI PARTECIPAZIONE E

FINANZIAMENTI DEI SOCI

ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E SUO AUMENTO

1. Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) ed è diviso in quote di partecipazioni ai sensi dell'art 2468 del Codice Civile.

2. In sede di aumento del capitale sociale è derogato il disposto dell'art. 2464 del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

3. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente

posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

4. I soci possono decidere, con voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, che la sottoscrizione delle quote emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata, nel caso l'interesse della società lo esiga, a terzi estranei alla compagine sociale; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del codice civile.

5. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art. 2482-bis, comma 2, del codice civile.

ARTICOLO 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 del codice civile.

ARTICOLO 7) QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE

1. Le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere

assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.

2. Salvo diversa convenzione, si presume che le partecipazioni dei soci siano proporzionali ai conferimenti effettuati.

3. I diritti sociali spettano, di regola, ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

4. È consentita l'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti" relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili; salvo il disposto dell'art. 2473, comma 1, i particolari diritti a singoli soci possono essere attribuiti e modificati solo con decisione unanime dei soci.

5. Il trasferimento delle quote di partecipazione per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti i "particolari diritti" di cui al comma 2 non comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al socio alienante; in caso di successione mortis causa, sia a titolo universale che a titolo particolare, detti particolari diritti si estinguono.

ARTICOLO 8) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. In caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui al comma 3 dell'art. 5 del presente statuto, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

2. È escluso il diritto di prelazione nel caso di trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, ove la società

fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario e accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione; è invece soggetta a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria.

3. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo per l'intero oggetto dei negozi traslativi. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso della proposta congiunta ma può riguardare solo le quote o i diritti di ciascuno dei proponenti.

4. Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto per un valore proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitino; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

5. Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare

il trasferimento (d'ora innanzi "la proposta") mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente ed i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

6. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel registro delle imprese alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 20 (venti) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

7. Entro quest'ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente ed all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 del codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

8. Ove si tratti di trasferimento per atto fra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli

altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili. In questo caso i soci che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno corrispondere al donatario o al cedente un prezzo pari al valore di mercato delle quote determinato di comune accordo e, in caso di disaccordo dal collegio arbitrale di cui al successivo art. 30. Il prezzo così determinato sarà vincolante per le parti.

9. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché la società non può iscrivere l'avente causa nel registro delle imprese e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti in violazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

ARTICOLO 9) TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA

1. In caso di morte di uno dei soci, la società, con decisione dei soci adottata a maggioranza assoluta del capitale sociale, non computandosi nel quorum la quota del socio deceduto, ha la facoltà sia di riconoscere quale socio l'erede, gli eredi o il legatario del socio deceduto, sia di presentare loro uno o più acquirenti, soci o non soci della quota caduta in successione; in tal caso, devono liquidare agli eredi del socio defunto il

valore della quota già spettante al defunto stesso, determinato con le stesse modalità prescritte per la valutazione della quota di partecipazione del socio recedente, salvo diverso accordo tra le parti.

2. Il corrispettivo dovrà essere pagato dagli altri soci agli eredi del defunto entro sei mesi dal decesso.

3. Qualora gli eredi o legatari siano più d'uno, dovranno farsi rappresentare da un rappresentante comune, di gradimento dei soci superstiti, nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

ARTICOLO 10) RECESSO DEL SOCIO

1. Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dagli articoli 2473 e 2497-quater del codice civile.

2. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci o nel libro delle decisioni degli amministratori oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del socio. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi a diritto di recesso.

3. In detta raccomandata devono essere elencati:

a) le generalità del socio recedente;

b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti

al procedimento;

c) il valore nominale delle quote di partecipazione al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

4. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società.

5. Le partecipazioni per le quali è effettuato il diritto di recesso sono inalienabili.

6. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 del codice civile.

7. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito come previsto dall'art. 2473 del codice civile.

TITOLO III - DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 11) DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE

1. Oltre ai casi previsti dal presente statuto e da quelli previsti dall'art. 2463 n°7) e dall'art. 2479 del codice civile, sono di competenza dei soci:

a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;

b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci;

c) le decisioni di trasferimento della sede sociale;

d) le decisioni di nomina e revoca degli amministratori;

e) le decisioni sul compimento di atti di straordinaria amministrazione che comportino un impegno finanziario per la società superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero).

2. Non deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi dell'art. 2465 del codice civile, l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dall'iscrizione della società.

ARTICOLO 12) DECISIONI DEI SOCI - MODALITÀ

1. Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479-bis del codice civile e di quanto disposto dal presente statuto.

ARTICOLO 13) ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

1. La convocazione è eseguita mediante avviso comunicato ai soci a mezzo raccomandata, pec, ovvero con altro mezzo che possa comunque certificare e garantire la prova dell'avvenuto

ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Anche in mancanza della formalità suddetta, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero Capitale Sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

ARTICOLO 14) ASSEMBLEA DEI SOCI - LUOGO DI CONVOCAZIONE

1. L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove purché in Italia.

ARTICOLO 15) ASSEMBLEA DEI SOCI - RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato.

ARTICOLO 16) ASSEMBLEA DEI SOCI - PRESIDENZA

1. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di assenza o impedimento dei soggetti predetti, al soggetto designato dagli intervenuti.

ARTICOLO 17) ASSEMBLEA DEI SOCI - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei soci può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio - video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di priorità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo

svolgimento dell' adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio o audio - video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 18) DECISIONI DEI SOCI - QUORUM

1. L'assemblea è costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale; l'assemblea delibera invece con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 del codice civile e nei casi previsti dall'art. 11, lett. e), del presente statuto.

2. Ai fini della totalitariorietà dell'assemblea, di cui all'art. 2479-bis, comma 5, del codice civile, occorre che gli amministratori (e, se nominati, i sindaci) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione (redatta su qualsiasi supporto,

cartaceo o magnetico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti.

ARTICOLO 19) ASSEMBLEA DEI SOCI - VERBALIZZAZIONE

1. Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

2. Il verbale deve indicare:

a) la data dell'assemblea;

b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;

c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

3. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

4. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478.

**TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE,
CONTROLLO LEGALE DEI CONTI**

ARTICOLO 20) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

1. La società può essere alternativamente amministrata:

a) da un amministratore unico, o da due o più amministratori, non costituenti un consiglio con firma sia disgiunta che congiunta;

b) da un consiglio di amministrazione, i cui componenti possono operare, a seconda di quanto previsto all'atto della nomina:

b.1) con metodo collegiale;

b.2) con metodo disgiuntivo, secondo quanto previsto dall'art. 21 del presente statuto;

b.3) con metodo congiuntivo, secondo quanto previsto dall'art.21 del presente statuto;

fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione sono in ogni caso di competenza del consiglio di amministrazione.

2. La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete ai soci ai sensi dell'art. 2479 del codice civile.

3. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

4. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

5. Gli amministratori durano in carica nel numero e per il periodo

fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

6. La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia in caso di nomina dell'organo amministrativo a tempo indeterminato sia in caso di nomina a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

7. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita a uno degli amministratori all'atto della loro nomina; con la medesima maggioranza possono essere nominati anche uno o più vicepresidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina. Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

8. Gli amministratori sono rieleggibili.

9. Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza dei

consiglieri, l'intero consiglio decade e deve essere promossa la decisione dei soci per la sua integrale sostituzione.

10. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

11. Con decisione dei soci, per ogni esercizio, può altresì essere assegnato un compenso agli amministratori; in tal caso, in aggiunta al compenso, l'assemblea può deliberare che agli amministratori, singolarmente, venga attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili.

12. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

13. Salvo diversa contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 del codice civile.

ARTICOLO 21) AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA O DISGIUNTIVA

1. Ove in sede di nomina sia previsto che l'amministrazione della società sia effettuata ai sensi dei punti b.2 e b.3 del comma 1 dell'art. 20 del presente statuto, i componenti del consiglio di amministrazione, salvo per quanto disposto dall'art. 2475, comma 5, del codice civile, agiscono con le modalità di forma congiunta o disgiunta indicate all'atto della loro nomina.

2. In caso di decisione adottabile disgiuntamente, ciascun

amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere; i soci, con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale, decidono sull'opposizione.

3. Per le operazioni da compiersi congiuntamente, occorre il consenso della maggioranza degli amministratori in carica.

ARTICOLO 22) ADUNANZA COLLEGALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso trasmesso tramite lettera o telegramma, mail di posta ordinaria, pec, in forma telefonica o orale, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza ed, in caso di urgenza, con convocazione da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun membro del Consiglio.

2. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

La presenza dei consiglieri può essere garantita anche a mezzo conference call o altri strumenti di audio/video conferenza.

ARTICOLO 23) AMMINISTRATORE UNICO

1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

ARTICOLO 24) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale

essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, fatta eccezione:

a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 2479 del codice civile;

b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto.

2. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo.

**ARTICOLO 25) AMMINISTRATORI DELEGATI, COMITATO ESECUTIVO
DIRETTORI E PROCURATORI**

1. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'art. 2381, comma 4, del codice civile.

2. Il consiglio di amministrazione può pure nominare direttori e procuratori speciali.

ARTICOLO 26) RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

a) nei caso di sistema di amministrazione collegiale, al presidente del consiglio di amministrazione;

b) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati;

c) nel caso di sistema di amministrazione non collegiale:

c.1) a ciascun membro del consiglio di amministratore in via disgiunta da altri, nelle materie in cui detto membro del consiglio di amministrazione possa operare, a seconda di quanto stabilito all'atto della nomina o nel presente statuto, con metodo disgiuntivo;

c.2) ai membri del consiglio di amministrazione in via congiunta l'uno con gli altri oppure l'uno con taluno degli altri, a seconda di quanto stabilito all'atto della nomina o nel presente statuto, nelle materie in cui detti membri del consiglio di amministrazione possano operare con metodo congiuntivo.

2. L'organo amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi, sia congiuntamente sia disgiuntamente.

ARTICOLO 27) CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE

1. Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il collegio sindacale ai sensi dell'art. 2477 del codice civile, che ha anche funzioni di controllo contabile.

2. Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2477 del codice civile, con decisione dei soci

può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel registro istituito presso il ministero della giustizia.

3. Il collegio sindacale o il revisore nominati ai sensi del comma 2 vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e possono compiere atti di ispezione e di controllo e chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

4. In caso di nomina del Collegio Sindacale o del Revisore di cui al comma 2, a essi si applicano, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

5. Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, con telegramma, telex o posta elettronica da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima.

6. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso.

TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 28) ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere approvato dai soci entro il termine

di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nel limite e alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

- a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 29) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% del capitale sociale, e per le altre cause di scioglimento previste dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'assemblea dei soci, con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, delibera su:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi;
- gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior esercizio.

TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

ARTICOLO 30) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia sorga fra i soci o fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà devoluta al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri tutti nominati in unica soluzione dal presidente del tribunale del luogo ove ha sede la società, che designerà fra questi altresì il presidente del collegio.
2. L'istanza di nomina degli arbitri verrà presentata dalla parte più diligente, con contestuale comunicazione all'altra parte dell'avvenuta richiesta di nomina del collegio arbitrale.
3. L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede la società ed il collegio arbitrale giudicherà secondo diritto, osservando le norme del codice di procedura civile in materia di arbitrato, e deciderà anche sulle spese di funzionamento del collegio oltre

che sulle spese di soccombenza. È fatto salvo quanto disposto dal d.lgs. 17 gennaio 2003 n°5.

ARTICOLO 31) FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è esclusivamente competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO VIII - NORME FINALI

ARTICOLO 32) LEGGE APPLICABILE

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento a disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

ADRIANA GASBARRO NOTAIO